



Direzione Regionale del Piemonte

Settore Persone fisiche, lavoratori autonomi,
imprese minori ed enti non commerciali
Ufficio Consulenza

C/O REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE CULTURA E
COMMERCIO - SETTORE
COMMERCIO E TERZIARIO -
TUTELA DEI CONSUMATORI
PIAZZA PIEMONTE N. 1
10127 TORINO (TO)
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 901-2/2024

Enti pubblici

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale: 80087670016 – PIVA: 02843860012

Istanza presentata il 29/03/2024

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

La legge n. 3 del 27/01/2012 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" ha introdotto una disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, al fine di

evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi siano già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne.

Nel mese di luglio del 2022 è entrato in vigore il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19/10/2017, n. 155" (di seguito Codice o CCII) approvato con D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in cui sono confluite le disposizioni della legge fallimentare che dal 1942 regolamentava la crisi e l'insolvenza degli imprenditori commerciali (eccettuati quelli piccoli) e le disposizioni preordinate a disciplinare la crisi anche dei soggetti esclusi dal fallimento che erano contenute nella citata legge 3/2012.

Le situazioni di sovraindebitamento contrastano con il buon funzionamento del mercato e della società, in quanto oltre a rappresentare occasione di ricorso all'usura, ostacolano le attività che concorrono al progresso della società; pertanto le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del debitore incapiente intervengono per risolvere tali situazione permettendo al debitore di ottenere l'esdebitazione, pagando quanto gli è possibile con la cancellazione del debito che è accertato non possa essere pagato.

La legge regionale n. 8/2017 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento", da ultimo modificata con legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2023, al fine di adeguare le disposizioni ivi previste alla normativa nazionale sopravvenuta relativa alle procedure di sovraindebitamento così come ora disciplinate dal Codice della Crisi, ha istituito presso Finpiemonte S.p.A. il Fondo regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime (di seguito

denominato Fondo) ripartito annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in due quote:

- la prima quota è destinata a finanziare, tra gli altri interventi, anche misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura (comma 3, lettera e);

- la seconda quota del fondo finanzia, tra gli altri, gli interventi volti all'erogazione di contributi a favore dei soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice ai sensi del D.lgs. 14/2019 (comma 5, lettera b);

In attuazione della citata legge regionale 8/2017, la Giunta regionale con D.G.R. n. 12-7776 del 27/11/2023 ha provveduto a ripartire le quote del Fondo di cui all'articolo 2 e ad individuare le Misure di intervento come segue:

- una prima quota del fondo (Euro 348,000,00) è destinata a sostenere i costi di avvio della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente da parte di soggetti privi della disponibilità immediata con l'erogazione di un contributo a fondo perduto di Euro 1.200,00 erogato, in due acconti di 600,00 Euro ciascuno, agli OCC iscritti nel Registro degli OCC del Ministero della Giustizia. La domanda di contributo è presentata direttamente dall'OCC a Finpiemonte (Misura A).

- una seconda quota del fondo (Euro 1.152.000,00) è destinata all'erogazione di un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento di euro 4.000,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis della L.R. 8/2017. La domanda di contributo è presentata a Finpiemonte S.p.a. dall'OCC per conto del soggetto sovraindebitato: il contributo a fondo perduto è erogato ai soggetti sovraindebitati in

possesso di un accordo omologato dal giudice con accredito sul conto della procedura (Misura B).

I destinatari degli interventi del Fondo sono gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) del D.lgs. 14/2019 (di seguito OCC); i beneficiari sono i soggetti in stato di sovraindebitamento che hanno la residenza ovvero la sede legale od operativa nel territorio regionale.

Le misure attivate intervengono con il sostegno a famiglie e imprese in difficoltà al fine di facilitare il ricorso alle procedure previste per la composizione della crisi e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Il sostegno al ricorso alle procedure per l'esdebitazione costituisce il primo necessario intervento per prevenire l'instaurarsi di situazioni di usura e di estorsione e per evitare che il soggetto sovraindebitato, che non riesce a fare fronte alla propria situazione debitoria, possa diventare facile vittima della criminalità organizzata, di usura e di estorsione;

I soggetti che accedono alle procedure sono generalmente prive di qualsiasi disponibilità immediata per il loro avvio e la mancanza di liquidità per il versamento del primo acconto rischia di determinare il mancato ricorso alle procedure di composizione della crisi e per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Pertanto, prevedere di sostenere tali costi di avvio delle procedure consentirebbe l'accesso alle procedure da parte dei soggetti sovraindebitati che non si sentono in grado di affrontare un percorso riabilitativo per il timore di non poter onorare gli ulteriori impegni che così andrebbero ad assumersi.

Al contempo occorre sostenere il soggetto sovraindebitato che, al termine della procedura, abbia ottenuto l'omologazione da parte del giudice al fine di facilitare il percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento.

Come sopra precisato, le domande di contributo per entrambe le misure sono presentate dagli OCC a Finpiemonte s.p.a.

L'istante richiede a questa Amministrazione di chiarire se alle descritte domande di accesso alle misure sopra descritte possa applicarsi l'esenzione dalla imposta di bollo in virtù di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, dell'allegato B del D.P.R. 642 del 1972, che prevede un'esenzione per le «Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

A parere dell'Ente istante, le domande di contributo in esame, volte ad ottenere un sostegno per l'avvio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e per l'uscita dalla situazione debitoria, NON sono soggette ad imposta di bollo, in quanto rientranti nella esenzione di cui all'articolo 8, comma 3, dell'allegato B del D.P.R. 642 del 1972.

Al riguardo, l'ente scrivente ritiene applicabili alle misure sopra descritte le osservazioni già espresse dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 37 resa alla Regione Toscana (Oggetto: Interpello imposta di bollo su istanze per ottenimento sussidi - soggetti danneggiati - covid 19), la quale in detta occasione ha richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato espresso in sede consultiva, Sezione III- con il parere n. 656 in data 13 maggio 1997:

"il termine 'sussidio', per la sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l'ipotesi di erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto".

Pertanto, per stabilire se anche la domanda di aiuto prevista nella fattispecie in esame rientri nell'ambito applicativo della citata disposizione agevolativa, occorre esaminare il contesto normativo e regolamentare nel quale si inserire tale domanda."

Come sopra ampiamente descritto, le misure previste con la D.G.R. n. 12-7776 del 27/11/2023 sono rivolte a persone che versano in una situazione di evidente e concreta difficoltà in quanto non sono in grado di onorare i debiti contratti; i soggetti che accedono alle procedure sono generalmente privi di qualsiasi disponibilità immediata per il loro avvio e la mancanza di liquidità per il versamento del primo acconto rischia di determinare il mancato ricorso alle procedure di composizione della crisi e per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene che la domanda prevista per ottenere tali contributi possa rientrare nel campo di applicazione del citato articolo 8 della Tabella -allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972 ed in particolare tra le *"domande per il conseguimento di sussidi"* di cui all'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si evidenzia che l'articolo 8, comma 3, della Tabella, allegato B, al predetto

decreto, recante *"Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto"* stabilisce, tra l'altro, l'esenzione dal bollo per le domande dirette ad ottenere *"... sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza ..."*.

La questione, concernente il corretto ambito applicativo dell'articolo 8 della Tabella - allegato B - al d.P.R. n. 642 del 1972, ed, in particolare, la possibilità di riconoscere l'esenzione dal bollo anche per le domande preordinate all'ottenimento di contributi, è stata affrontata dal Consiglio di Stato - sezione III - con il parere n. 656, espresso in data 13 maggio 1997.

In quella occasione, il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, precisato che *"... il termine 'sussidio', per la sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l'ipotesi di erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto"*.

Tuttavia, lo stesso Consiglio di Stato, attenendosi ad una prassi consolidata dell'Amministrazione Finanziaria, in base alla quale *"...il beneficio dell'esenzione in parola è stato applicato esclusivamente alle istanze relative alle richieste di sussidi delle persone non abbienti..."*, nonché ad un'interpretazione logico-sistematica della disposizione agevolativa in esame, la quale, evidentemente non a caso, risulta collocata in una norma che tratta, tra l'altro, anche di domande per l'ammissione in istituti di beneficenza, nonché di documenti rilasciati nell'interesse di persone non abbienti, lascia intendere di preferire un'interpretazione volta a riconoscere l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui all'articolo 8 della Tabella - allegato B - al d.P.R. n. 642 del 1972, esclusivamente a favore di persone effettivamente indigenti.

Con la Risposta pubblica n. 37 del 11/01/2021, l'Agenzia delle Entrate, a seguito di un attento esame del contesto normativo e regolamentare nel quale si inserivano le domande oggetto del quesito, ha esteso l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta di bollo, posto dall'art. 8 citato, alle domande di aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, presentate alla Regione Toscana da soggetti operanti nel settore del turismo, particolarmente danneggiati dalle chiusure imposte a causa della pandemia.

Nella Risposta citata è precisato che «L'analisi di tali provvedimenti, quindi, evidenzia che i contributi a fondo perduto sono destinati a particolari categorie di soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché "*danneggiati a seguito dell'epidemia da Covid-19*". Per le susposte considerazioni, si ritiene che la domanda prevista per ottenere tali contributi possa rientrare nel campo di applicazione del citato articolo 8 della Tabella -allegato B - al d.P.R. n. 642 del 1972 ed in particolare tra le "*domande per il conseguimento di sussidi*" di cui all'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR26 ottobre 1972, n. 642».

La fattispecie prospettata dall'odierno istante non appare dissimile da quella esaminata nella Risposta n. 37/2021, almeno per quanto riguarda i presupposti per l'individuazione del corretto regime fiscale.

In particolare, il quesito si riferisce alla possibilità di esentare dall'imposta di bollo le domande presentate a Finpiemonte S.p.a. da parte degli OCC (Organismi di composizione della crisi) per conto dei soggetti sovraindebitati, al fine di ottenere contributi che rappresentano i primi interventi economici a favore di soggetti in difficoltà, interessati dai fenomeni della crisi economica.

Le misure attivate consistono nel primo sostegno economico alle famiglie e imprese in difficoltà, al fine di facilitare il ricorso alle procedure previste per la composizione della crisi e di esdebitazione dei sovraindebitati incapienti, anche al fine di prevenire il ricorso da parte degli stessi soggetti ai rimedi illegali dei prestiti a usura e l'eventualità di cadere vittime dell'estorsione.

Entrambe le domande di contributo sono presentate dagli Organismi di composizione della crisi a Finpiemonte S.p.a.

Pare qui il caso di precisare che Finpiemonte è stata costituita con Legge Regionale n.17 del 26 luglio 2007, ed opera quale società finanziaria regionale a sostegno del processo di crescita dell'economia regionale e di sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgendo attività di natura finanziaria dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria. È una società a totale capitale pubblico; la Regione Piemonte detiene oltre il 99% del capitale sociale; il restante capitale è detenuto da soci pubblici di minoranza, Enti Locali e Camere di Commercio.

L'analisi dei provvedimenti sottoposti all'attenzione della scrivente evidenzia che i contributi a fondo perduto sono destinati a particolari categorie di soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché "generalmente privi di qualsiasi disponibilità immediata per l'avvio delle procedure di esdebitazione".

Per i suesposti motivi, si ritiene che le domande previste per ottenere tali contributi possano rientrare nel campo di applicazione del citato articolo 8 della Tabella -allegato B - al d.P.R. n. 642 del 1972 ed in particolare tra le "*domande per il conseguimento di sussidi*" di cui all'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Tali domande, pertanto, potranno essere esentate dall'imposta di bollo.

Responsabile del procedimento:

BERNARDO MARONERO - tel. 011-5587092

Referente del provvedimento:

ROCCO SANTARCANGELO - tel. 011-5587274

Ufficio Consulenza

Piano 1 - Stanza 59

Torino, Corso Vinzaglio 8

Firma su delega del Direttore Regionale
GUIDO ISOLABELLA
Disposizione di servizio n. 25/2023 del 09/11/2023
Il funzionario delegato
BERNARDO MARONERO
(firmato digitalmente)

Arrivo: AOO A2000B, N. Prot. 00005217 del 17/04/2024